



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO:VAS

TAR Lazio Roma Sez. II ter, nn. 6064/2024 e 6066/2024 dd. 27.3.2024 – Procedimento di VAS: necessità di effettiva valutazione degli apporti istruttori - Violazione delle garanzie partecipative nella fase di VAS – Modalità di individuazione delle aree del territorio nazionale "compatibili" con l'esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi

Con le sentenze in commento, intervenute entrambe in merito alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), il TAR ricorda che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con riferimento al procedimento di VAS stabilisce che *"L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14"*.

È allo scopo necessaria una effettiva valutazione, nella fase conclusiva della VAS, dei contributi pervenuti nel corso della consultazione, con particolare riferimento a quelli delle Associazioni di categoria (nelle fattispecie di Assorisorse, che riunisce gli operatori attivi nei settori delle risorse minerarie, delle risorse energetiche del sottosuolo, delle forniture di beni e di servizi di ingegneria collegati alla coltivazione di tali risorse e dello sviluppo sostenibile). Di conseguenza, non appare credibile che, a fronte di una mole importante (80 pagine) di osservazioni depositate, il parere della Commissione tecnica di verifica VIA-VAS sia intervenuto il giorno successivo. La prova della tempestiva valutazione delle osservazioni depositate non può trarsi dal documento di sintesi, postumo rispetto all'approvazione del Piano, in tempo significativamente successivo alla definizione della VAS e alla stessa approvazione del Piano. Inoltre, ove la proposta di Piano sia stata più volte modificata, nel corso del procedimento, con progressiva addizione di vincoli rispetto all'unica versione sulla quale, in fase di VAS, è stata consentita una forma di partecipazione procedimentale, integra inequivocabilmente, un *vulnus* alle garanzie partecipative, atteso che le osservazioni valutate in sede di parere VAS sono evidentemente formulate sulla base di una risultanza istruttoria incompleta (cfr. pure Tar Lazio, sez. II ter, sentenze 8 marzo 2024, nn. 4721, 4722 e 4723).

In ogni caso, la sentenza n. 6066/2024 stigmatizza anche le modalità con le quali il Ministero della transizione ecologica è pervenuto alla individuazione delle diverse aree del territorio nazionale "compatibili" con l'esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, da effettuarsi sulla base di una specifica analisi delle connotazioni del territorio nazionale atteso che questi, *"invece di procedere, come prescritto dall'art. 11- ter, all'individuazione delle aree "idonee" all'esercizio delle attività minerarie sulla base di una preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni, ha proceduto ad una individuazione di tipo residuale, applicando, sul territorio interessato dal Piano, una serie di "fattori escludenti" prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, talvolta neppure compiutamente graficizzati nel piano medesimo, così dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità, anche con riferimento a fattori (quelli aggiuntivi), ai quali lo stesso art. 11- ter non attribuiva una efficacia assolutamente ostativa al rilascio di titoli concessori, ostatività non rinvenibile neppure nell'eterogeneo complesso di norme internazionali/comunitarie e nazionali, richiamate nell'allegato al Piano, contenenti, nella maggior parte dei casi, previsioni meramente programmatiche, così da rendere di difficile ricostruzione il preteso fondamento delle scelte in concreto effettuate"*.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202300082&nomeFile=202406064_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202300082&nomeFile=202406064_01.html&subDir=Provvedimenti)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202204600&nomeFile=202406066_01.html&subDir=Provvedimenti